

LEGGE 8 Aprile 1970, n. 19.

Emendamento al Codice di Procedura Penale Militare di Pace.

## IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;  
VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;  
RITENUTO l'urgente necessità di provvedere ad apportare modifiche ed aggiunte al Codice di Procedura Penale Militare di Pace di cui al D. L. 31 Marzo 1964, n. 1;  
Nell'esercizio della sua funzione legislativa;

DECRETA:

*Applicazione della Disposizione del Codice Procedura Penale*

Art. 1

Il testo della lettera «d» dell'art. 1 del Codice di Procedura Penale di Pace è sostituito dal seguente:

Al Giudice competente, il Presidente del Tribunale Militare od il Giudice Relatore.

*Delle azioni*

Art. 2

*Officialità dell'azione Penale*

1. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

2. Per i reati, per i quali è prevista la pena della reclusione Militare non superiore nel massimo ad anni 2, l'azione penale è iniziata previa richiesta del Comandante del Corpo, o di altro ufficiale delegato dal medesimo.

Per i non militari non è necessaria la richiesta. Tuttavia in caso di concorso si procederà anche contro i non militari se la richiesta è fatta per il concorrente militare.

*Della procedura predibattimentale e del giudizio*

Art. 3

*Persone che esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria Militare*

La prima comma dell'art. 19 del Codice di Procedura Penale Militare di Pace è aggiunta la lettera «c» con la seguente disposizione:

Da ogni altro militare a ciò incaricato, dal proprio Comandante o dalla Procura Militare.

Art. 4

*Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità Militare*

Il testo dell'art. 28 del Codice di Procedura Penale Militare di Pace è sostituito dal seguente:

Se fuori dei casi di flagranza ed in seguito a mandato dell'autorità Giudiziaria Militare si deve procedere in case od altri luoghi privati ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'autorità militare, all'arresto di persone soggette alla giurisdizione militare, le persone indicate nell'art. 19 vi procedono direttamente.

Art. 5

*Inoppugnabilità dei provvedimenti del Tribunale Supremo Militare*

Il capo II ed il testo dell'art. 44 del Codice di Procedura Penale Militare di Pace è sostituito dal seguente:

Tutti i provvedimenti del Tribunale Supremo Militare sono inoppugnabili. Tuttavia il Consiglio Rivoluzionario Supremo, quando reputa neccessario, può annullare la sentenza del Tribunale Supremo Militare.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Magg. Gen. Mohamed Siad Barre*